

ESTRATTO DELLO STATUTO

Titolo I Disposizioni generali.

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Giada Cecilia Scorza LA GUERRIERA SORRIDENTE ", con sede a Pradamano.

2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.

3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie che è dei due terzi dei soci.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. L'associazione "Giada Cecilia Scorza LA GUERRIERA SORRIDENTE" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 Finalità

1 L'associazione "Giada Cecilia Scorza LA GUERRIERA SORRIDENTE " è costituita al fine di:

- Perseguire finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della beneficenza.

In particolare l'attività dell'associazione si concretizza attraverso:

- l'aiuto all'infanzia ed ai giovani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche mediante supporto alle famiglie;
 - l'assistenza ai genitori di bambini in cura per malattie oncologiche ed ai piccoli malati;
 - la promozione di qualunque tipo di iniziativa diretta a favorire il miglioramento e lo sviluppo dell'informazione, della ricerca e della formazione delle persone coinvolte dalle problematiche di cui innanzi;
 - la promozione di eventi (includendo anche l'utilizzo del canale internet), mercatini, feste assieme ad altre attività finalizzate alla beneficenza a favore di altre associazioni, enti o istituti di ricerca impegnati nei settori di cui innanzi, quali a tipo esemplificativo e non limitativo, centri di ricerca sulle malattie oncologiche, ospedali infantili, asili privati, centri socioculturali.
2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti (D. Lgs 4 dicembre 1997 n 460 e dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni).

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

dalle entrate che sono costituite come segue:

dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento includendo anche l'utilizzo del canale internet.

dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento siano operanti in analogo settore. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

OMISSIS

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione

OMISSIS

Art. 11 Doveri degli associati

OMISSIS

Titolo IV Organi dell'Associazione

OMISSIS

Titolo V Il bilancio

Art. 24 Bilancio consuntivo e preventivo

OMISSIS

Lo statuto integrale è esposto presso la sede dell'associazione, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione.